



Energia, i dati dell'ufficio studi di Confartigianato

## Tra le proposte, potenziare il ruolo dei Consorzi nel calmierare i costi

L'ufficio studi di Confartigianato torna sul tema dell'energia, confrontando i più recenti dati disponibili. Secondo il bilancio energetico nazionale, nel 2021, il gas in Italia ha contribuito per il 40,9% del totale delle fonti energetiche. La domanda del gas in Italia, lo scorso luglio, era pari a 75,1 miliardi di metri cubi. Il 95% della domanda e delle esportazioni è coperta dalle importazioni e solo il rimanente 5% dalla produzione nazionale. Da rilevare, inoltre, che con il gas si produce il 52,9% dell'elettricità in Italia, a fronte del 14% della Germania e il 6,6% della Francia, contribuendo ad aggravare un quadro drammatico per i costi del gas di imprese e famiglie. Come chiarisce il segretario di Confartigianato Forlì Mauro Collina "ad agosto 2022 il prezzo europeo del gas è più che quintuplicato (+427,8%) rispetto un anno prima, mentre il prezzo alla produzione di gas sale del 184,9% su base annua. Una interruzione del gas dalla Russia genererebbe nel 2023 in Italia un impatto recessivo tra 1,5 e 3,8 punti di PIL. Le turbolenze sul mercato del gas pesano sulle aspettative delle imprese: secondo i dati pubblicati dall'Istat, a settembre l'indice di fiducia delle imprese diminuisce per il terzo mese consecutivo raggiungendo il valore più basso da aprile 2021."

Una situazione destinata ad aggravarsi "sulla base delle rilevazioni si prevede una intensità di utilizzo del gas di imprese e famiglie in Italia pari a 18,6 metri cubi di gas per mille euro di PIL." Senza dimenticare che condizioni climatiche, uso del riscaldamento e presenza di imprese in settori gas-intensive determina-

no ampie differenziazioni regionali del tasso di utilizzo del gas. Conclude Collina "la regione con la maggiore intensità di utilizzo è proprio l'Emilia-Romagna con 26,2 mc di gas per mille euro, seguita, con valori superiori alla media, da Piemonte con 25,9 mc/1000 euro, Veneto con 25,5 mc e Friuli-Venezia Giulia con 22,8 mc. Per aiutare le imprese, la Confederazione sta approntando azioni di accompagnamento per il calcolo e la gestione del credito di imposta, con accordi con i principali venditori; prevedendo l'intervento dei Consorzi di sistema per calmierare i costi; valutando al contempo provvedimenti per incentivare la consulenza per efficienza/autoconsumo/autoproduzione da parte di chi fa impresa."

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

**Consulenza Fiscale:**

*Il Decreto Aiuti-Ter.* da pag. 2

**Affari Generali:** *Il bonus autonomi e professionisti.* da pag. 9

**Ambiente e Sicurezza:**

*La valutazione del rischio incendio con il dm 3 settembre 2021.* da pag. 10

**Categorie e Mercato:**

*La convenzione con Mediatel. Premio "Giovani Imprese Emilia-Romagna 2022"* da pag. 12

**Credito:** *La convenzione di tesoreria.* da pag. 13

**Consulenza del Lavoro:**

*Decreto Trasparenza, tutte le novità.* da pag. 14

## Il Decreto aiuti -ter

Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto "Aiuti-ter").

Il DL 144/2022 è entrato in vigore il 24.9.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 144/2022 in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

## Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas - proroga e rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022

L'art. 1 del DL 144/2022 prevede l'estensione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

- ➔ per le imprese energivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- ➔ per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell'agevolazione), un credito d'imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- ➔ per le imprese gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- ➔ per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Tali crediti d'imposta:

## Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

|                  |            |                        |                   |
|------------------|------------|------------------------|-------------------|
| <b>Lunedì</b>    | mattina    | <b>dalle 8.30</b>      | <b>alle 13.00</b> |
|                  | pomeriggio | <b>su appuntamento</b> |                   |
| <b>Martedì</b>   | mattina    | <b>dalle 8.30</b>      | <b>alle 13.00</b> |
|                  | pomeriggio | <b>su appuntamento</b> |                   |
| <b>Mercoledì</b> | mattina    | <b>dalle 8.30</b>      | <b>alle 13.00</b> |
|                  | pomeriggio | <b>CHIUSO</b>          |                   |
| <b>Giovedì</b>   | mattina    | <b>dalle 8.30</b>      | <b>alle 13.00</b> |
|                  | pomeriggio | <b>su appuntamento</b> |                   |
| <b>Venerdì</b>   | mattina    | <b>dalle 8.30</b>      | <b>alle 13.00</b> |
|                  | pomeriggio | <b>su appuntamento</b> |                   |
| <b>Sabato</b>    | mattina    | <b>dalle 8.30</b>      | <b>alle 12.00</b> |
|                  | pomeriggio | <b>CHIUSO</b>          |                   |

*Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811*

- ➔ devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- ➔ possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- ➔ non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

## Crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 - proroga del termine per l'utilizzo

L'art. 1 co. 11 del DL 144/2022 prevede la proroga al 31.3.2023 del termine, inizialmente fissato al 31.12.2022, per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall'art. 6 del DL 115/2022).

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

## Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca - proroga e ampliamento

L'art. 2 del DL 144/2022 prevede la proroga al quarto trimestre 2022 del credito d'imposta pari al 20% della spesa per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, con alcune modifiche.

Per tali imprese, l'agevolazione riguarda l'acquisto di gasolio e benzina:

- ➔ per la trazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività;
- ➔ per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

L'agevolazione spetta anche, in relazione all'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61.

Il credito d'imposta:

- ➔ deve essere utilizzato in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;
- ➔ può essere ceduto a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.3.2023;
- ➔ non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

Entro il 16.2.2023 i beneficiari del credito d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l'importo del credito maturato nel 2022.

## Altre Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia

L'art. 3 del DL 144/2022 ha introdotto garanzie gratuite per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette energetiche emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

L'efficacia della disposizione è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

## Garanzia SACE

SACE presterà garanzie gratuite per i finanziamenti concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis", purché:

- ➔ il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi il rendimento dei BTP di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;
- ➔ il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi e sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia.

L'ammontare del finanziamento garantito da SACE può essere elevato a 25 milioni di euro, fino a coprire il fabbisogno di liquidità per 12 mesi per le piccole e medie imprese e per 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che:

- ➔ il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia (ex art. 17 paragrafo 1 lett. A) della direttiva 2003/96/CE);
- ➔ il fabbisogno di liquidità sia attestato con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

## Garanzia Fondo PMI

Anche la garanzia prestata dal Fondo PMI su finanziamenti individuali successivi al 24.9.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere prestata a titolo gratuito.

La garanzia è concessa nel rispetto delle medesime condizioni indicate per la garanzia SACE e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione del merito creditizio di appartenenza.

## Garanzia SACE a favore di assicurazioni

La garanzia prestata da SACE in favore delle imprese di assicurazione per le esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese (art. 8 co. 3 del DL 21/2022 con-

vertito) può essere rilasciata a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis”, purché:

- ➔ il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei BTP di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE;
- ➔ il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle imprese di assicurazione, sia limitato al recupero dei costi.

L'operatività della garanzia, inoltre, è estesa ai casi in cui l'impresa inadempiente presenti un fatturato superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021.

## **Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole e della pesca che hanno subito un incremento dei costi energetici**

L'art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:

- ➔ sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;
- ➔ purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 62.000,00 euro (limite così elevato per effetto delle modifiche apportate dall'art. 17 del DL 144/2022, rispetto alla precedente soglia di 35.000,00 euro).

## **Autorizzazione comunitaria**

L'applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

## **Accise e iva sui carburanti - proroga agevolazioni**

L'art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo a decorrere dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022, nelle seguenti misure:

- ➔ benzina: 478,40 euro per mille litri;
- ➔ oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- ➔ gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

Vgas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti sono tenuti a trasmettere per via telematica, entro il 10.11.2022, all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.10.2022.

La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga delle agevolazioni per le aliquote di accisa.

## **Attività di trasporto di persone e di merci - concessione di contributi**

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, gli artt. 6 e 14 del DL 144/2022 destinano:

- ➔ 100 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;
- ➔ 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi del DLgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sen-

si del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003;

- ➔ 85 milioni di euro al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci (ai sensi dell'art. 24-ter co. 2 lett. A) del DLgs. 504/95).

## Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

## Contributi energia e gas per gli enti non commerciali

L'art. 8 del DL 144/2022 introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica e il gas.

## Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità

Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:

- ➔ agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi socio-sanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
- ➔ a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022.

Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti

## Contributi per gli enti del Terzo settore

In alternativa al suddetto contributo, viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:

- ➔ enti iscritti al RUNTS di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017;
- ➔ organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS di cui all'art. 54 del DLgs. 117/2017;
- ➔ ONLUS di cui al DLgs. 460/97, iscritte alla relativa anagrafe.

Il contributo è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

## Disposizioni attuative

Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.

## Contributi a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi

A fronte degli aumenti dei costi dell'energia termica ed elettrica, con l'art. 7 del DL 144/2022 vengono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2022 sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per finanziare l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché di federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

## Presentazione delle domande

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno definiti con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport.

## Contributo energia e gas per cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura

L'art. 11 del DL 144/2022 prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla concessione di contributi al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali.

## Provvedimento attuativo

Con successivo decreto del Ministro della cultura saranno definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle suddette risorse.

## Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

L'art. 15 del DL 144/2022 riconosce agli Istituti di patronato un contributo una tantum pari a 100,00 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, per fronteggiare le ripercussioni economiche negative derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia.

Il bonus in questione è riconosciuto - nel limite complessivo di spesa pari a 769.000,00 euro - previa presentazione di un'apposita istanza:

- ➔ al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo;
- ➔ entro il 24.10.2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 144/2022).

## Rifinanziamento del Fondo per il "bonus trasporti"

L'art. 12 del DL 144/2022 incrementa di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione finanziaria destinata al Fondo per il riconoscimento del c.d. "bonus trasporti" di cui all'art. 35 del DL 50/2022. Si ricorda, infatti, che l'art. 27 del DL 115/2022 (c.d. DL "Aiuti-bis") aveva in precedenza già disposto un aumento da 79 a 180 milioni di euro della dotazione finanziaria del Fondo in argomento.

Il buono, di importo massimo di 60,00 euro, è utilizzato per l'acquisto, fino al 31.12.2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, e può essere riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro.

## Regolarizzazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato - Proroga del termine per l'invio della domanda

L'art. 38 del DL 144/2022 ha rinviato al 31.10.2022 l'originario termine del 30.9.2022 previsto per la presentazione della domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall'art. 5 co. 7 - 12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all'indebita compensazione di crediti d'imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente

## Domanda di riversamento

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta utilizzando l'apposito modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

## Riversamento del credito

A seguito della domanda presentata entro il 31.10.2022, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:

- ➔ in un'unica soluzione, entro il 16.12.2022;
- ➔ oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2022.

## Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

L'art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un'indennità una tantum di 150,00 euro per il mese di novembre 2022.

## Ambito soggettivo

L'indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti - esclusi i lavoratori domestici - aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19.

L'indennità una tantum di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

## Indennità di 150,00 euro

L'indennità una tantum di 150,00 euro:

- ➔ spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
- ➔ non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- ➔ non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

## Modalità di erogazione

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.

## Recupero nell'UniEmens

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile le cui

## Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie

L'art. 19 del DL 144/2022 introduce un'indennità una tantum di 150,00 euro in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- ➔ pensionati;
- ➔ lavoratori domestici;
- ➔ percettori di NASpl, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- ➔ titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;

- ➔ lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi;
- ➔ lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- ➔ lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- ➔ lavoratori autonomi occasionali;
- ➔ incaricati alle vendite a domicilio;
- ➔ percettori di reddito di cittadinanza.

Anche l'indennità di 150,00 euro in esame:

- ➔ non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- ➔ non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

## Modalità e tempistiche di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il bonus con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'inizio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro di cui all'art. 18 co. 1 del DL 144/2022.

Per i collaboratori sportivi, l'indennità sarà erogata da Sport e Salute spa.

L'INPS e Sport e Salute spa forniranno le ulteriori istruzioni per l'erogazione delle indennità in esame.

## Incremento dell'indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti

L'art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell'indennità una tantum prevista dall'art. 33 del DL 50/2022 in favore di:

- ➔ lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- ➔ professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. "Casse professionali").

## Indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022

I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui all'art. 33 del DL

---

50/2022 sono state stabilite con il DM 19.8.2022.

Il DM 19.8.2022 prevede che l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti:

- ➔ è pari a 200,00 euro;
- ➔ è concessa subordinatamente al possesso di specifici requisiti, tra cui un reddito complessivo non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d'imposta 2021.

### **Incremento di 150,00 euro**

L'indennità una tantum prevista dall'art. 33 del DL 50/2022 è incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.

### **Modalità e termine per la presentazione delle domande**

Le domande di accesso all'indennità una tantum di 200,00 euro e all'integrazione di 150,00 euro devono essere presentate:

- ➔ all'INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente;
- ➔ dal 26.9.2022 al 30.11.2022.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato.fo.it](mailto:fbandini@confartigianato.fo.it)**



### **Bonus autonomi e professionisti**

È possibile presentare la domanda dell'indennità una tantum definita bonus 200 o 350 euro autonomi e professionisti con scadenza al 30 Novembre 2022

L'indennità dovrà essere richiesta con SPID, CNS o CIE, del soggetto che presenta la domanda, tramite il portale dell'INPS o delle Casse professionali, con le informazioni richieste e i relativi allegati.

I requisiti necessari per poter effettuare la domanda sono:

- ➔ essere lavoratori autonomi/liberi professionisti, soci, coadiuvanti familiari, non titolari di pensione;
- ➔ non essere percettori della stessa indennità in altra formula (es. dipendente);
- ➔ opzione 1) - non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro ( diritto bonus di 200€);
- ➔ opzione 2) - non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro ( diritto bonus di 350€);
- ➔ essere iscritti alla data del 18 maggio 2022, ad una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;
- ➔ avere versato almeno un contributo, anche parziale nella gestione INPS o in cui si effettua la domanda con competenza a decorrere dall'anno 2020.

Nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Inoltre, per presentare domanda, è necessario allegare all'istanza anche la seguente documentazione:

- ➔ la copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- ➔ le coordinate bancarie o postali personali per l'accreditamento del bonus 200/350 euro

Per informazioni contattare gli uffici segreteria delle sedi territoriali di riferimento.

**Paolo Liverani**

**[liverani@confartigianato.fo.it](mailto:liverani@confartigianato.fo.it)**

## Cosa cambierà nella valutazione del rischio incendio con l'entrata in vigore del DM 3 settembre 2021?

Il documento previsto dall'art. 28 (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR) del D. Lgs. 81/2008 contiene la **valutazione di tutti i rischi** presenti nel luogo di lavoro con l'obiettivo di individuare i pericoli e rischi dell'attività svolta e programmare idonee misure di prevenzione e protezione.

Tra questi rischi vi è anche quello di incendio, di conseguenza il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuarne la relativa valutazione. Si tratta di uno strumento essenziale, perché è attraverso di esso che il Datore di Lavoro può analizzare i rischi incendio presenti nella sua azienda.

Attualmente, il Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP, procede alla valutazione del rischio incendio nel luogo di lavoro applicando quanto disposto nel **DM 10 marzo 1998**.

Tale Decreto sarà sostituito dal DM 3 settembre 2021, a partire dal prossimo **29 ottobre 2022**. In merito a ciò, è stato redatto il documento "Progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", frutto della collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, affronta **le ricadute, sulla valutazione dei rischi**, del già menzionato decreto, in materia di prevenzione incendi

## La valutazione del rischio incendio con il DM 3 settembre 2021

Con l'entrata in vigore del DM 3 settembre 2021, "la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali dovrà essere effettuata in conformità ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio, indicati all'art. 3 del decreto":

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e

2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi).

Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi)".

Il DM 3 settembre 2021 "**riguarda tutti i luoghi di lavoro**", mentre l'allegato I del decreto "solo quelli a basso rischio d'incendio". E dunque "per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre (art. 3, comma 4), anche per i luoghi di lavoro considerati a basso rischio di incendio e che, in ogni caso, per i luoghi di lavoro, privi di regola tecnica, che non possono considerarsi a 'basso' rischio il Codice è l'unico riferimento cogente applicabile".

In definitiva a norma del punto 1, comma 2, dell'allegato I, "il Datore di lavoro, prioritariamente, verifica il campo di applicazione del DM 3 settembre 2021 in riferimento al luogo di lavoro e, di conseguenza, potrà applicare l'allegato I, ove il luogo di lavoro possa considerarsi a basso rischio di incendio, ovvero dovrà applicare il Codice, ove lo stesso non possa considerarsi tale".

Per quanto riguarda i luoghi a basso rischio incendio, il DM 3 settembre 2021 evidenzia che "sono considerati **luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio** quelli ubicati in attività non soggette (non ricomprese quindi nell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività);
- con superficie lorda complessiva  $\leq 1000$  m<sup>2</sup>;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d'incendio specifico  $q_f > 900$  MJ/m<sup>2</sup>);
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

---

Con riferimento alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, effettuata secondo i criteri esposti al punto 3 dell'allegato I, "**le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio** sono quelle indicate al punto 4 dell'allegato I" con riferimento a:

- ➔ Compartimentazione
- ➔ Esodo
- ➔ Gestione della sicurezza antincendio
- ➔ Controllo dell'incendio
- ➔ Rivelazione ed allarme
- ➔ Controllo di fumi e calore
- ➔ Operatività antincendio
- ➔ Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Nel documento Inail si ricordano poi:

- ➔ "i doveri del Datore di lavoro, inerenti **i controlli e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio**", che sono disciplinati dal DM 1 settembre 2021 (per le proroghe inerenti all'articolo 4 del DM si può fare riferimento all'articolo " Il DM 1 settembre 2021 e le proroghe per il tecnico manutentore");
- ➔ gli aspetti inerenti "**la formazione dei lavoratori**, la designazione, la formazione e l'aggiornamento degli **addetti alla prevenzione incendi**, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e i requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio" che sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021.

***sicurezza@confartigianato.fo.it***

### Opportunità per le imprese

#### Vodafone, la convenzione con il gruppo Mediatel

Partnership Confartigianato Forlì e Vodafone, insieme per far crescere il tuo Business. Confartigianato Imprese Forlì e Vodafone insieme per rendere il tuo business ancora più efficace. Grazie alla convenzione potrai ottenere la migliore offerta nel mercato dedicata esclusivamente ai soci di Confartigianato. La consulenza è gratuita e senza impegno.

**Per informazioni: Fabiola Foschi tel. 0543.452844 [ffoschi@confartigianato.fo.it](mailto:ffoschi@confartigianato.fo.it)**

### Giovani Imprenditori

#### Premio “Giovani Imprese Emilia-Romagna 2022”

Aperto il bando del Premio “Giovani Imprese Emilia-Romagna 2022”, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori Confartigianato Emilia-Romagna e riservato alle aziende, anche non associate, operanti nel territorio regionale i cui titolari o soci, under 40, abbiano dimostrato capacità innovative nella creazione e nella gestione dell’impresa e anche nel recupero delle imprese e dei mestieri della tradizione e promotrici dell’economia circolare e sostenibile. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’impresa specialmente nel mondo giovanile, di far emergere i talenti imprenditoriali e di valorizzare le eccellenze attraverso un premio previsto in voucher utilizzabili entro il 31 dicembre 2023 a copertura di servizi o prestazioni della propria Associazione territoriale di riferimento destinato alle imprenditrici e agli imprenditori che si saranno maggiormente distinti a livello globale.

Al bando possono partecipare le imprese che vedono la presenza nella compagine societaria attiva di almeno un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 e i 40 anni, operanti nella regione Emilia-Romagna, inquadrati come titolari, soci o collaboratori dell’impresa, che deve risultare iscritta alla CCIAA del territorio di riferimento al momento di presentazione della domanda di partecipazione al bando. Le aziende devono essere in grado di dimostrare capacità di innovazione nel modello organizzativo e nella gestione aziendale. Questo specificatamente rispetto alle categorie

1. sostenibilità ambientale ed economia circolare;
2. servizi digitali innovativi;
3. uso di tecnologie digitali come e-commerce e promozione dei propri prodotti;
4. capacità di fare rete;
5. capacità di incarnare lo “spirito artigiano”, in termini di abilità nel reinterpretare in chiave contemporanea mestieri tipici della tradizione artigiana, o nell’introdurre all’interno di attività a elevato contenuto tecnologico innovativo elementi di aggancio e continuità con la cultura d’impresa propria della storia locale e nazionale

Le domande di partecipazione, corredate da un breve curriculum dell’attività imprenditoriale e da un breve video di presentazione, dovranno essere trasmesse dalle imprese direttamente a Confartigianato di Forlì entro domenica 23 ottobre 2022 e la premiazione avverrà sabato 26 novembre 2022 presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola durante la Convention dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Emilia-Romagna.

**Per informazioni e chiarimenti contattare il coordinatore del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato di Forlì, Gianluigi Bandini allo 0543452895.**

## TASSI DEL MESE DI OTTOBRE 2022

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

| Prodotti          | Fascia 1                              | Fascia 2                              | Fascia 3                              | Fascia 4                              |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fido di c/c       | Euribor 3m + 4,400 =<br><b>5,376%</b> | Euribor 3m + 5,350 =<br><b>6,326%</b> | Euribor 3m + 6,750 =<br><b>7,726%</b> | Euribor 3m + 8,300 =<br><b>9,276%</b> |
| Fido sbf          | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>3,976%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>4,676%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>5,676%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>6,376%</b> |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>3,976%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>4,676%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>5,676%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>6,376%</b> |

Unicredit

| Prodotti          | Fascia 1                              | Fascia 2                              | Fascia 3                              | Fascia 4                              |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fido di c/c       | Euribor 3m + 4,250 =<br><b>5,226%</b> | Euribor 3m + 5,150 =<br><b>6,126%</b> | Euribor 3m + 6,300 =<br><b>7,276%</b> | Euribor 3m + 8,300 =<br><b>9,276%</b> |
| Fido sbf          | Euribor 3m + 2,400 =<br><b>3,376%</b> | Euribor 3m + 2,900 =<br><b>3,876%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>5,676%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>6,376%</b> |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>3,976%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>4,676%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>5,676%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>6,376%</b> |

Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare

| Prodotti          | Fascia 1                              | Fascia 2                              | Fascia 3                              | Fascia 4                              |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fido di c/c       | Euribor 3m + 4,250 =<br><b>5,226%</b> | Euribor 3m + 5,150 =<br><b>6,126%</b> | Euribor 3m + 6,750 =<br><b>7,726%</b> | Euribor 3m + 8,300 =<br><b>9,276%</b> |
| Fido sbf          | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>3,976%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>4,676%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>5,676%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>6,376%</b> |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>3,976%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>4,676%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>5,676%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>6,376%</b> |

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

| Prodotti          | Fascia 1                              | Fascia 2                              | Fascia 3                              | Fascia 4                              |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fido di c/c       | Euribor 3m + 4,250 =<br><b>5,226%</b> | Euribor 3m + 5,150 =<br><b>6,126%</b> | Euribor 3m + 6,300 =<br><b>7,276%</b> | Euribor 3m + 7,500 =<br><b>8,476%</b> |
| Fido sbf          | Euribor 3m + 2,400 =<br><b>3,376%</b> | Euribor 3m + 2,900 =<br><b>3,876%</b> | Euribor 3m + 3,800 =<br><b>4,776%</b> | Euribor 3m + 4,900 =<br><b>5,876%</b> |
| Fido ant. fatture | Euribor 3m + 3,000 =<br><b>3,976%</b> | Euribor 3m + 3,700 =<br><b>4,676%</b> | Euribor 3m + 4,700 =<br><b>5,676%</b> | Euribor 3m + 5,400 =<br><b>6,376%</b> |

### **Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri al rientro del congedo di maternità - Circolare INPS**

L'articolo 1, comma 137 della legge di bilancio 2022 ha previsto uno sgravio contributivo del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri dal momento del rientro al lavoro a seguito del congedo di maternità obbligatorio per un periodo di 12 mesi.

In data 19/09/2022, con la Circolare 102, l'INPS ha finalmente fornito le indicazioni operative per la fruizione effettiva dell'esonero in oggetto.

L'esonero spetta a tutte le lavoratrici madri dipendenti del settore privato, compreso il settore agricolo, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro (tempo determinato, indeterminato, part-time, apprendistato, lavoro domestico o intermittente).

L'esonero spetta anche ai rapporti di lavoro instaurati con le agenzie di somministrazione.

La norma prevede il diritto all'esonero al rientro dal periodo di congedo obbligatorio. Tuttavia l'INPS chiarisce che, stante anche la ratio della norma, l'esonero spetta anche qualora la lavoratrice fruisca del congedo facoltativo al termine del congedo obbligatorio. In questo caso la fruizione partirà dal momento del rientro effettivo al lavoro.

Stessa cosa vale anche per il periodo di interdizione post partum di cui all'articolo 17 del Testo unico sulla maternità.

L'esonero ha validità, in via sperimentale, per il solo anno 2022, pertanto il rientro al lavoro deve avvenire entro il 31/12/2022 e si applicherà in tutti i casi di rientro dall'01/01/2022 e partirà dal mese in corso al momento del rientro.

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi dovuti dalla lavoratrice e si sostanzia nel 50% di quanto dovuto.

Non essendo un'agevolazione per l'azienda ma per la persona fisica, non rientra nella normativa degli aiuti di Stato e non necessita quindi dell'approvazione della Commissione Europea.

L'agevolazione risulta cumulabile con l'esonero dello 0,80% previsto dall'articolo 1, comma 121 della stessa legge di Bilancio. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le misure, prima verrà calcolato il 50% previsto

dal comma 137 e successivamente, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice potrà essere operata l'ulteriore riduzione dello 0,80%.

Analoga considerazione va fatta per l'ulteriore 1,2% di sgravio previsto dall'articolo 20, comma 1 del D.L. 155/2022.

Per poter fruire dell'esonero in trattazione, il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS, tramite il cassetto previdenziale, apposita istanza per l'attribuzione del codice di autorizzazione OU.

Gli importi potranno essere conguagliati a partire dalla busta paga di competenza del mese di ottobre 2022 unitamente agli arretrati da gennaio. Gli arretrati nello specifico dovranno essere inseriti unicamente negli uniemens di ottobre, novembre o dicembre 2022.

### **Decreto Aiuti Ter**

In data 23/09/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 144/2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Tra le varie disposizioni, agli articoli 18 e 19 è stata prevista un'ulteriore indennità una tantum di 150 Euro che i datori di lavoro dovranno corrispondere con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.

L'indennità spetterà:

- ➔ ai lavoratori dipendenti, escluso il lavoro domestico, che abbiano nel mese di novembre 2022 una retribuzione imponibile non superiore ad Euro 1.538,00 e che non siano titolari di indennità di disoccupazione (NASPI e DIS-COLL), disoccupazione agricola, trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro l'1/10/2022;
- ➔ ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro l'1/10/2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF,

- per l'anno 2021, non superiore a 20.000,00 Euro al netto dei contributi previdenziali;
- ➔ ai lavoratori domestici già beneficiari della precedente indennità di 200 Euro che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
  - ➔ a coloro che percepiranno per il mese di novembre 2022 l'indennità di disoccupazione (NASPI e DIS-COLL);
  - ➔ a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  - ➔ ai titolari di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18/05/2022 e sono iscritti alla gestione separata se hanno avuto un reddito derivante dai rapporti suddetti non superiore a 20.000,00 Euro per l'anno 2021;
  - ➔ ai soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;
  - ➔ ai collaboratori sportivi che abbiano fruiti di almeno una delle indennità COVID-19;
  - ➔ ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto prestazioni per almeno 50 giornate se hanno avuto un reddito derivante dai rapporti suddetti non superiore a 20.000,00 Euro per l'anno 2021;
  - ➔ ai lavoratori autonomi occasionali se nell'anno 2021 hanno avuto l'accredito di almeno un mese di contribuzione alla gestione separata;
  - ➔ agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nel 2021 derivante dalla medesima attività superiore a 5.000,00 Euro e titolare di partita iva attiva, iscritti al 18/05/2022 alla gestione separata;
  - ➔ ai nuclei familiari con reddito di cittadinanza.

Per l'attuazione della presente disposizione si rimane tuttavia in attesa della circolare INPS.

## Conversione Decreto Aiuti Bis

In data 21/09/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 142, di conversione del Decreto Legge 115, anche denominato Decreto Aiuti Bis.

In materia di datori di lavoro/sostituti d'imposta sono stati sostanzialmente confermati gli articoli già presenti nel D.L. 115 che si riepilogano sotto:

- ➔ **Articolo 12 - Misure fiscali per il welfare aziendale.** Limitatamente all'anno 2022, il limite di

esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti, viene elevato ad Euro 600,00 anziché 258,23 previsti dall'articolo 51, comma 3 del TUIR. Nei 600,00 possono essere ricomprese anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

- ➔ **Articolo 20 - Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.** Per il periodo di paga da luglio 2022 a dicembre 2022, l'esonero già applicato pari allo 0,80% viene elevato di 1,2 punti percentuali arrivando ad un totale del 2% di esonero dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori.
- ➔ **Articolo 22 - Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del DL 50/2022.** L'indennità viene riconosciuta anche ai lavoratori che nei primi 6 mesi del 2022 non hanno potuto fruire dell'esonero dello 0,8% dei contributi previdenziali in quanto interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

## Sono stati inoltre introdotti nuovi articoli:

- ➔ **Articolo 23 bis - Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni.** Fino al 31/12/2022 viene ripristinata la possibilità di accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni, già previsto fino al 30/06/2022 dal D.L. 24 del 24/03/2022 convertito dalla Legge 52 del 19/05/2022.
- ➔ **Articolo 25 bis - Proroga del lavoro agile per il lavoratori del settore privato.** Viene prorogato al 31/12/2022 quanto già previsto fino al 31/08/2022 in materia di comunicazione semplificata dell'accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**